ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS

Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell'Associazione)

Art. 1
Composizione, elezione e durata in carica del Collegio

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, i quali sono eletti dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione tra i candidati proposti dalle Sezioni entro e non oltre 20 giorni prima dello svolgimento della medesima Assemblea.
I membri del Collegio restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Per l'insediamento del Collegio dei Probiviri il Presidente dell'Associazione provvede alla prima convocazione, accertandosi in tale sede dell'accettazione dell'incarico da parte degli eletti.
In occasione della riunione di insediamento i membri del Collegio eleggono al proprio interno un Presidente che avrà il compito di convocare il Collegio e coordinarne i lavori.
In caso di disaccordo sulla designazione verrà nominato Presidente il più anziano degli eletti.

Art. 2
Competenze

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi sulle seguenti materie, a seguito di ricorso:

a) controversie interne all'Associazione, ivi comprese quelle relative all'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea locale delle Sezioni che riguardino i rapporti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci (art.

19.2 Statuto) ;

b) esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo a norma dell'art.7 dello Statuto;

c) ogni ulteriore questione sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo (art. 19.3 Statuto)

La competenza del Collegio dei Probiviri ha carattere esclusivo e le sue decisioni sulle materie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inappellabili e immediatamente esecutive, mentre sulle materie di cui al precedente punto c) il Collegio dei Probiviri esprime il proprio parere non vincolante.
I Soci e gli Organi Sociali sono tenuti al rispetto dei provvedimenti assunti dal Collegio dei Probiviri.
Nessuna delle parti interessate al procedimento, nessun Organo Sociale e nessun socio può formulare ricorso in merito alle decisioni del Collegio dei Probiviri.
I membri del Collegio dei Probiviri possono partecipare con sole funzioni consultive e senza diritto di voto sia all'Assemblea Nazionale dei soci sia alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 3
Ricorsi

Ogni socio, singolarmente o in accordo con altri, può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri sulle materie di sua competenza.
Possono altresì ricorrere al Collegio dei Probiviri il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci, il Presidente dell'Associazione ed i responsabili delle Sezioni Locali e dei P.I. Il ricorso deve contenere l'esposizione dettagliata dei fatti e delle ragioni oggetto della domanda, sottoscritto a pena di nullità da uno dei soggetti legittimati e presentato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo anche digitale idoneo a stabilirne l'autore, la provenienza ed il contenuto, presso la Presidenza dell'Associazione, che ne dà tempestiva notizia al Presidente del Collegio per i conseguenti adempimenti.

Art.4

Funzionamento

Il Collegio dei Probiviri si riunisce per decidere in merito ai ricorsi di cui all'art. 3 entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso ovvero entro il diverso termine previsto dallo Statuto.
Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
In caso di particolare urgenza il Presidente può abbreviare il termine avendo cura di verificare preventivamente la disponibilità degli altri membri a partecipare alla riunione.
In mancanza delle formalità suddette, il Collegio è regolarmente costituito ed atto a deliberare quando sono presenti tutti i membri che lo compongono.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Collegio o, in caso di sua assenza, dal membro più anziano di età.
Le decisioni vengono deliberate collegialmente, a maggioranza assoluta dei membri del Collegio dei Probiviri.
Delle riunioni del Collegio è redatto verbale, sottoscritto dagli intervenuti e conservato presso la sede sociale.
Le riunioni potranno svolgersi anche a distanza con l'impiego di mezzi informatici.
Il Collegio si pronuncia su tutte le questioni di sua competenza con parere motivato dal quale risulti la decisione dell'organo.
Le riunioni non sono pubbliche ed i membri del Collegio sono tenuti a mettere in atto tutti i comportamenti utili a garantire la necessaria riservatezza in merito ai dati e alle notizie di cui sono venuti a conoscenza, anche in osservanza delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali.
I componenti del Collegio prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art.5
Procedimento decisionale

Il Collegio dei Probiviri, quando interpellato, opera e giudica *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri, chiamato a pronunciarsi sul provvedimento disciplinare dell'esclusione, nell'ambito delle competenze enunciate all'art.

2 lett. B del presente Regolamento, potrà confermare o revocare il medesimo provvedimento ove deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7 Statuto.
Tutti i procedimenti verranno decisi entro il termine previsto dallo Statuto in vigore al momento ricevimento del ricorso e si concluderanno con l'emissione del provvedimento finale costituto da un lodo arbitrale inappellabile (art. 19 Statuto) adeguatamente motivato.
Tali provvedimenti devono essere comunicati agli interessati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nonché trasmessi al Consiglio Direttivo e al Presidente dell'Associazione.
Il Collegio espleterà ogni opportuna istruttoria, garantendo il contraddittorio tra le parti.
Qualora il Collegio dei Probiviri sia chiamato a pronunziarsi su questioni disciplinari, gli interessati hanno facoltà di essere sentiti e/o di presentare loro osservazioni.
Il Collegio può altresì decidere di convocare e consultare persone informate sulle questioni da esaminare e acquisire la documentazione ritenuta necessaria.
La decisione finale dovrà comunque essere conforme alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento statutario.
Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.
Qualora un membro del Collegio dei Probiviri sia coinvolto in prima persona nel procedimento, la sua carica è temporaneamente sospesa e decidono gli altri membri del Collegio. In caso di disaccordo, mancando la maggioranza, si applica l'art. 6 per il rinnovo dell'organo.

Art. 6
Dimissioni, decadenza e causa di incompatibilità

I membri del Collegio decadono anticipatamente dal mandato in caso di volontaria dimissione dal Collegio stesso, che va comunicata in forma scritta al Presidente del Collegio e al Consiglio Direttivo.
Inoltre, il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, manca a tre riunioni del Collegio stesso, decade dalla carica.
In caso di decadenza, il membro del Collegio decaduto o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti a tale Organo dall'Assemblea Nazionale dei Soci.

In mancanza di candidati non eletti, il Collegio dei Probiviri provvederà al suo rinnovo nella prima Assemblea Nazionale dei Soci utile.
Il Collegio deve essere altresì rinnovato con apposita elezione nella prima Assemblea Nazionale dei Soci utile qualora venga meno la maggioranza dei membri originariamente eletti, ovvero allorquando non possa deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Colui il quale, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi nella situazione di incompatibilità deve optare per una delle due cariche, con comunicazione da inviare al Presidente entro i quindici giorni successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità. In mancanza decade di diritto dall'ufficio di componente del Collegio dei Probiviri.

Art.7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione.

STATUTO GSD
Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci in un numero di tre, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri ha poteri consultivi.
La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
E' facoltà dei Probiviri partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Sono compiti del Collegio dei Probiviri:
1. decidere senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di un socio per controversie interne all'Associazione. Il lodo arbitrale è inappellabile;
2. decidere, su richiesta degli interessati, sulla esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo a norma del precedente articolo 7;

3. deliberare su ogni ulteriore questione loro sottoposta dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, sospensione, esclusione o decesso.

Nel primo caso il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel secondo caso, il Consiglio direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il Socio che:

a) non ha versato la quota associativa entro la scadenza annuale stabilita per il versamento;

b) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

a) non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;

b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;

c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata del Collegio dei Probiviri per esporre in tale sede le proprie ragioni. Il Collegio dei Probiviri può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.